



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE AREA TECNICA

N. 2 DEL 24-02-2025

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Ordinanza di messa in sicurezza di un fabbricato sito in Via Prof. Leonardi 49, foglio di mappa n. 10 particella n. 1212, sub.2 a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Ing. Campisi Francesco

- Vista la relazione di sopralluogo, con allegata documentazione fotografica, redatta da personale tecnico in servizio presso l'U.T.C, dalla quale si evince che:
 - a) il fabbricato sito in via Professor Leonardi n. 49, distinto in Catasto al Fg. 10 part.1212 sub. 2, presenta il distaccamento di parte dell'intonaco delle facciate che ricadono all'interno del cortiletto adiacente e sulla via Professor Leonardi e la caduta di vari coppi a causa del recente maltempo.
 - Dal punto di vista igienico si trova in stato di totale abbandono. Buona parte dell'edificio, esternamente, risulta invaso da piante, sterpaglie spontanee ed erbe infestanti che deturpano in modo evidente il decoro urbano e si prestano a ricettacolo di animali e insetti nocivi alla salute pubblica;
 - Considerato che l'area dove insiste il fabbricato in esame, ricade in Zona B-1 nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.D.G. n. 226 del 20.12.2018, è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - a) Vincolo sismico di seconda categoria di cui alla Legge 02 febbraio 1974 n. 64 e s.m.i.;
 - Accertato che il fabbricato in esame è censito in Catasto al foglio di mappa n. 10 particella 1212, sub. 2, risulta intestato al Signor:
 - Mendola Salvatore, nato a Messina, il 13/07/1967, C.F.: MNDSVT67L13F158S;
 - Visto l'art. 32 della Legge 1150/42, modificata e integrata dalla Legge 765/67
 - Visto l'art. 5 della Legge 28.01.1977 n. 10;

- Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge 25.11.1962 n. 1684 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.D.G. n. 226 del 20.12.2018;
- Visto il vigente O.R.E.L.

al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la pubblica l'incolumità, che possono essere causati dallo stato di degrado in cui versa il fabbricato in esame.

ORDINA CON EFFETTO IMMEDIATO

al Signor:

- **Mendola Salvatore**, nato a Messina, il 13/07/1967, C.F.: MNDSVT67L13F158S;
al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità e a garanzia della salute pubblica:
 - L'immediato transennamento dell'area sottostante il fabbricato di Via Prof. Leonardi e l'interdizione dell'area antistante l'edificio secondo le modalità previste dalla legge;
 - l'esecuzione di un radicale intervento di messa in sicurezza del fabbricato, occorrendo mediante demolizione delle strutture compromesse, delle parti ammalorate e la pulizia delle parti interessate dalle piante;
 - quanto sopra fatta salva ogni garanzia per i diritti di terzi, la sicurezza degli edifici circostanti, il rispetto degli obblighi di legge in materia di edilizia e all'osservanza delle norme vigenti in materia al trattamento dei rifiuti, tutto ciò entro gg. 10 (giorni dieci) dalla data di notifica della presente Ordinanza.

AVVERTE

- A lavori ultimati, il destinatario dell'Ordinanza ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio una dettagliata relazione a firma di un tecnico abilitato alla professione, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile.
- Per l'eventuale occupazione del suolo pubblico, vista l'urgenza, è sufficiente il versamento degli oneri dovuti che saranno quantificati dall'Ufficio Tributi;
- Tutto il materiale di risulta dovrà essere avviato a recupero o a smaltimento secondo le norme vigenti relative al trattamento dei rifiuti;
- Non dovrà essere eseguita nessun'altra opera, diversa da quella sopra descritta senza il prescritto permesso dell'Autorità Comunale;
In caso di inottemperanza questa Amministrazione provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari rimettendo a totale carico dei proprietari dell'immobile le spese da essi derivanti, senza pregiudizio per eventuale ricorso all'azione penale.
Eventuali danni procurati a persone o cose, dovuti alla mancata e/o ritardata esecuzione dei lavori previsti nell'ordinanza, saranno addebitati alla personale responsabilità dei destinatari della presente.
Non è consentita l'esecuzione di opere diverse da quelle qui prescritte senza la preventiva autorizzazione.

DISPONE

che copia dell'Ordinanza venga notificata ai destinatari e trasmessa al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, nei termini e nei modi di cui all'art. 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Campisi Francesco